AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

15 OTT. 2020

22401/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28928/2018

Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Cron. 22401

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Ud. 15/07/2020

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - CC

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28928-2018 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO MAIORANA 9, presso lo studio legale FAZZARI, rappresentato e difeso dall'avvocato AURORA NOTARIANNI;

- ricorrente -

contro

CARONTE & TOURIST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO TAVILLA, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;

2020

1253

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

- controricorrente -

nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 208/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 120/2016.

Premesso

che con sent. n. 208/2018, depositata il 28 marzo 2018, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto il ricorso proposto da [redacted] nei confronti della Caronte & Tourist S.p.A., ricorso volto ad ottenere l'accertamento di inefficacia della clausola dell'Accordo aziendale del 1991, rinnovato nel 1995, nella parte in cui aveva previsto che la "indennità di navigazione Stretto di Messina" non potesse essere considerata componente della retribuzione ad alcun effetto, con conseguente domanda di condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate negli anni dal 2004 al 2008 per 13ma e 14ma mensilità e per la retribuzione nel periodo di ferie, nonché di rideterminazione e di pagamento delle differenze sul t.f.r. e sui contributi previdenziali;

- che la Corte di appello – premesso che l'art. 325 cod. nav. rinvia alle norme collettive per la determinazione della misura e delle componenti della retribuzione – ha osservato come, conformemente alla delega conferita dalla contrattazione collettiva nazionale ai livelli contrattuali inferiori, i vari contratti integrativi aziendali succedutisi nel tempo (a partire da quello dell'8 novembre 1991) avessero previsto e disciplinato la "indennità di navigazione Stretto di Messina" con lo scopo di compensare il particolare impegno psico-fisico e i relativi disagi connessi alla navigazione in tale tratto di mare, la quale prevede anche il trasporto di merci pericolose; con la conseguenza che, avendo l'indennità natura non retributiva (come, d'altra parte, espressamente convenuto dai contraenti), essa non poteva essere computata nella base di calcolo per la determinazione della retribuzione degli istituti indiretti;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con tre motivi, cui ha resistito la società datrice con controricorso, assistito da memoria;
- che l'I.N.P.S., già costituitosi nei gradi di merito, ha depositato procura speciale;

rilevato

che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 cod. civ. e 325 cod. nav. e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 30 luglio 1992 (art. 14), del 5 agosto 1999 e del 5 giugno 2007 (artt. 35 *bis* e 97) per l'imbarco degli equipaggi su navi da carico e passeggeri superiori a 157 tonnellate di stazza lorda, con riferimento all'Accordo integrativo aziendale del 27 aprile 1995 ed alla clausola in allegato B) istitutiva della "indennità di navigazione Stretto di Messina": secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva errato nel ritenere legittima tale clausola, sia per violazione del canone legale di interpretazione complessiva, di cui all'art. 1363 cod. civ., sia per non

avere considerato che la disposizione aziendale era stata assunta al di fuori delle materie delegate dalla contrattazione collettiva nazionale, sia anche per non avere compiuto alcuna valutazione delle voci, di natura chiaramente retributiva, comprese nella istituita indennità;

- che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2114 e 2115 cod. civ., 12 l. n. 153/1969, 48/51 l. n. 662/1996 e d.lgs. n. 314/1997 (TUIR), 2120 cod. civ. e 9 dell'Accordo interconfederale 27/10/1946 esteso *erga omnes* con il D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070 con riferimento all'Accordo integrativo aziendale del 27 aprile 1995 ed alla clausola in allegato B) istitutiva della "indennità di navigazione Stretto di Messina": secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva errato nel ritenere corretta la computabilità, nella misura del 50%, della indennità in oggetto ai fini della determinazione del reddito imponibile, con ogni conseguente effetto sul trattamento previdenziale, e nell'escluderne l'incidenza ai fini degli istituti indiretti, del t.f.r. e delle mensilità aggiuntive;

- che con il terzo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 361 cod. nav. e 2109 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riguardo alla retribuzione nel periodo di ferie, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso, dalla base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale, la somma erogata a titolo di "indennità di navigazione Stretto di Messina", senza peraltro avere tenuto in alcun conto non soltanto il diritto interno ma anche quello comunitario e, pertanto, ponendosi in contrasto con gli stessi;

osservato

che il primo motivo di ricorso, con il quale si imputa, nella sostanza, alla Corte territoriale una cattiva esegesi delle fonti contrattuali, nazionali ed aziendali, di riferimento, risulta inammissibile;

- che invero l'interpretazione delle disposizioni di un contratto aziendale (nella specie, delle disposizioni che hanno istituito l'indennità di navigazione Stretto di Messina), in ragione della efficacia limitata di tale contratto (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato al controllo della motivazione, nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., tempo per tempo vigente, nonché alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale: in quest'ultima ipotesi, con onere per il ricorrente della specifica indicazione del modo attraverso il quale si sarebbe realizzata la violazione degli stessi;

- che, nella fattispecie di causa, prima ancora del rilievo che la censura si risolve in una generica deduzione di violazione dei canoni legali di interpretazione, il motivo difetta della trascrizione integrale, ovvero nei passaggi salienti, della clausola contrattuale istitutiva dell'indennità di navigazione Stretto di Messina, in violazione degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., così da impedire a questa Corte di valutare la ricorrenza della denunciata violazione;
- che a tale considerazione, peraltro assorbente, si aggiunge, quale ulteriore profilo di inammissibilità, il difetto di integrale trascrizione delle clausole dei C.C.N.L. rilevanti ai fini della compiuta valutazione degli errori denunciati (Cass. n. 25728/2013; Cass. n. 2560/2007; Cass. n. 24461/2005);
- che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso;
- che, infatti, esso si pone, per la sua formulazione, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e con il costante insegnamento, secondo il quale "quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione" (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 7380/2018; Cass. n. 19973/2013; Cass. n. 8143/2012);
- che, in altri termini, le censure proposte devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione, ciò comportando l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnato e l'esposizione di argomentazioni da cui sia possibile desumere il preciso contenuto dei rilievi formulati e identificare l'errore di attività o di giudizio, nel quale è incorso il giudice di merito;
- che, nella fattispecie concreta, il motivo non soddisfa l'indicato grado di specificità e completezza, limitandosi a cumulare una pluralità di riferimenti normativi, di principi di questa Corte, di considerazioni di carattere generale, disgiunti da un successivo, adeguato svolgimento di pertinenti argomentazioni a sostegno; invero, alla iniziale elencazione di una sequela di norme, che si affermano violate, non fa poi seguito una trattazione puntuale, in cui, per ciascuna di esse, siano sviluppati argomenti in diritto,con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., affinché al motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'uno, possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall'altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte;
- che è invece fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso;

- che al riguardo, in continuità con Cass. n. 13425/2019 e con le successive pronunce che ad essa si sono conformate, ritiene il Collegio di ribadire quanto segue.

Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3°, Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite"; art. 2109, comma 2°, cod. civ.: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, *ratione temporis* applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).

Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:

"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".

Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Heimann e Toltschin, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017,King, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Dicu, C-12/17, punto 25).

L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".

Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (*id est*: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (*id est*: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).

Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e

salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).

Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Robinson-Steele e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58).

L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).

Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.

In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo *status* personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).

Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo *status* personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).

Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (*recte* nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).

In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.

Né la rilevata esclusione della "gente di mare" dall'ambito di applicazione della Direttiva (oggetto di esame nella memoria per la società) potrebbe condurre ad esiti ricostruttivi differenti, attesa la portata generale dei principi della giurisprudenza comunitaria sopra citata.

Resta da osservare che – come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) – l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia *ultra partes*, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità.

In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.

A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (*id est*: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Williams e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia

corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.

Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione c.d. "Stretto di Messina", stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione; il giudice del rinvio, nel riesaminare la fattispecie, procederà al relativo accertamento conformandosi ai principi sopra enunciati; provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 15 luglio 2020.

Il Presidente

(dott. Vittorio Nobile)

Vittorio Nobile

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria

oggi, 15 OTT. 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia